

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 51/32/2012**

### **Svolgimento del processo.**

Contro comunicazione di inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione proposta dai signori in oggetto, ricorrevano gli stessi - contribuenti eccependo l'irregolarità del comportamento dell'Ufficio.

L'Ufficio aveva emesso, a seguito compravendita di immobili dei ricorrenti, avviso di liquidazione e rettifica, che aumentava e sottoponeva a tassazione maggior valore dell'immobile compravenduto rispetto al valore dichiarato e, constatato che, alla data dell'istanza di accertamento con adesione richiesta dai contribuenti, erano scaduti i termini per ricorrere l'atto contributivo, negava il contraddittorio.

I primi giudici ritengono che oltre allo scadere dei termini di proposizione del ricorso, non è stato proposto ricorso contro l'avviso di accertamento. Essi dichiarano inammissibile il ricorso e condannano il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio.

Propongono appello i contribuenti criticando la sentenza impugnata e riproponendo le ragioni già espresse in primo grado chiedono la riforma di essa. , L'Ufficio costituitosi insiste sull'inammissibilità del ricorso principale. Chiede la conferma della sentenza impugnata.

### **Motivi della decisione.**

L'art. 19, D.Lgs. 546/92, non contempla tra gli atti impugnabili il diniego alla proposta di adesione. Ne consegue che il ricorso originario era da dichiarare inammissibile così come sentenziato dai primi giudici. La Commissione nel confermare la sentenza impugnata condanna il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 500.

### **P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 500,00.